

# **Ruolo e Nomina del RPCT negli Ordini professionali**

**DOTT. MARCELLO FONTANA RPCT FNOMCeO  
RESPONSABILE UFFICIO LEGISLATIVO FNOMCeO**

- L'organo di indirizzo individua, **di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio**, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, comma 7, L. 190/12 e s.m.i). Con l'espressione "di norma" si ammette una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative (Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP n. 1 del 25.1.13).

- Poiché il legislatore ha ribadito che l'incarico di RPCT sia attribuito di norma a un dirigente di ruolo in servizio **è da considerarsi come un' assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno**, con onere di una congrua e analitica motivazione in ordine all' assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge (PNA 2016).

- La Sentenza del Tar Lazio n. 11392 del 24.9.15 ha affermato che **è infondata la censura per cui la nomina del responsabile per gli Ordini professionali “potrebbe mancare ove non siano presenti dipendenti con qualifica dirigenziale**, dato che tale figura non potrebbe essere reperita all’esterno (commi VII ed VIII dell’art. 1). Infatti occorre ritenere che solo ove tali figure dirigenziali vi siano, si dovrà nominare un dirigente; ma qualora esse non siano previste dalla pianta organica (o comunque non siano presenti), si dovrà dare preferenza all’applicazione più lata della norma, e **dovrà essere nominato un soggetto non dotato di qualifica dirigenziale”**.



- Con riferimento alla individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera 831 del 3.8.16 – G.U. n. 197 del 24.8.16) prevede che **nelle sole ipotesi in cui gli Ordini e Collegi professionali siano privi di dirigenti**, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, **il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale** che garantisca comunque le idonee competenze e professionalità (**tale ruolo non dovrebbe essere attribuito a soggetti appartenenti a categorie che svolgono funzioni meramente operative**). La nomina di un dipendente con qualifica non dirigenziale deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente.

- **Solo in via residuale e con atto motivato il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali.** In tal senso dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere Segretario o Consigliere Tesoriere.

- Nell'effettuare la scelta occorre tenere conto dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, **evitando la designazione** di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, **come l'ufficio contratti** o quello preposto alla gestione del patrimonio.

Occorre riflettere sull'opportunità che venga nominato responsabile della prevenzione il **dirigente responsabile dell'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari**, situazione che parrebbe realizzare un conflitto di interesse e quindi un'incompatibilità. La scelta deve comunque ricadere su un dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo (Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri-DFP- n. 1/13).

- Il RPCT deve avere una adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione e deve essere dotato della necessaria autonomia valutativa. **Il RPCT non deve trovarsi in una posizione che presenti profili di conflitto di interesse e deve essere scelto, di norma, tra dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva (PNA 2016).**

- Va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, **come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio (PNA 2016).**

- Considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al RPCT, e il ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, si deve escludere la nomina di un dirigente ovvero di un dipendente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con il Consiglio **ovvero sia legato da un vincolo fiduciario con uno dei suoi componenti** (come ad esempio il caso del dirigente/dipendente che occupandosi di contabilità del Consiglio abbia rapporto fiduciario con il Consigliere tesoriere) – Ufficio studi CNF 19.10.16.

- L' ANAC ha precisato che, in attuazione delle nuove disposizioni normative, i Consigli che hanno già nominato un responsabile della prevenzione della corruzione **dovranno formalizzare con apposito atto** l' integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPCT, avendo cura di indicare la relativa decorrenza (Ufficio studi CNF).

- **Le risorse a disposizione del responsabile**

Le amministrazioni devono assicurargli un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

- **Il nominativo del RPCT è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 43 D.Lgs. 33/13 e s.m.i.).**

- I dati relativi alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza devono essere inviati **ESCLUSIVAMENTE** con il Modulo\_ANAC\_Nomina\_RPC compilato digitalmente in ogni suo campo e inviandolo **ESCLUSIVAMENTE alla casella e-mail anticorruzione@anticorruzione.it.**

NON SONO PRESE IN CONSIDERAZIONE COMUNICAZIONI EFFETTUATE IN MODO DIVERSO O MODULI COMPILATI A MANO E SCANNERIZZATI.

Il Consiglio direttivo riunito a ----- il -----;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 e sm.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”;

**CONSIDERATO** che la suddetta legge dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. debbono approvare un piano triennale di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

**VISTO** che l' art.1, comma 7, della legge 190/12 prevede che a tal fine l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

**VISTO** che nella dotazione organica di questo Ente non è prevista e ricoperta la figura dirigenziale;

**CONSIDERATO** che, il Ministero della Salute, aveva suggerito agli Ordini Provinciali la nomina quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consigliere Segretario;

**VISTO** che l' Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera N. 831/2016 del 3 .8.16 (G.U. n. 197 del 24.8.16 – Suppl. Ordinario n. 35) , ha escluso che la nomina quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possa essere attribuita a Consiglieri con deleghe gestionali, intendendo con queste i Consiglieri dell' Ordine con cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere;

**VISTO** che l' Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera N. 831/2016 ha affermato che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale, che garantisca comunque le idonee competenze e professionalità.;

**CONSIDERATO** che l' Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di \_\_\_\_\_ non ha all' interno del proprio organico personale dipendente che possa garantire le idonee competenze richieste per lo svolgimento dell' incarico;

**VISTO** che l' Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera N. 831/2016 ha rilevato che in via residuale e con atto motivato il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell' ente, purché privo di deleghe gestionali;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell' art. 1, comma 8, della legge 190/12 l' organo di indirizzo su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e che l' attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all' amministrazione;

**EVIDENZIATO** che il responsabile per la prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche alla verifica dell' efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell' organizzazione o nell' attività dell' amministrazione;

#### **DELIBERA**

la revoca del dr \_\_\_\_\_, Consigliere Segretario/ Tesoriere/Vicepresidente/Presidente dell' Ordine, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in virtù di quanto espresso dalla Delibera dell' ANAC n. 831/2016; di nominare, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., quale Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile trasparenza dell' Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di \_\_\_\_\_ il/la dr/dr.ssa \_\_\_\_\_ componente del Consiglio direttivo dell' Ordine privo di deleghe gestionali.

- Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43 D.Lgs. 33/13).

- Il RPCT deve **elaborare la proposta** di piano triennale per la prevenzione della corruzione che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno che ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione (Art. 1, comma 8, L. 190/12 e s.m.i.).

- Il RPCT provvede tra l'altro:
- a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
- d) alla verifica della regolare attuazione dell'accesso civico.

- Entro il 15 dicembre di ogni anno (**proroga al 16 gennaio 2017**) il RPCT ai sensi dell' art. 1, comma 14, della L. 190/12 **deve predisporre una relazione, utilizzando la scheda standard ed il formato predisposti dall' ANAC**, recante i risultati dell' attività svolta e in particolare sull' efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione. La relazione annuale deve essere **publicata** sul sito web dell' amministrazione nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri contenuti” e deve essere trasmessa all' organo di indirizzo politico. La Relazione è atto proprio del Responsabile della prevenzione della corruzione e non richiede l' approvazione degli organi di indirizzo dell' amministrazione.

- Con Comunicato del Presidente, Raffaele CANTONE, del 5.12.16 **l' ANAC ha prorogato al 16.01.17** il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell' art.1, comma 14, della legge 190/12.

- **LA RESPONSABILITA' :**

In caso di inadempimento sono attribuite al RPCT consistenti responsabilità.

L' art.1, comma 12, della L. 190/12 e s.m.i prevede una **responsabilità amministrativa, dirigenziale e disciplinare** nel caso di commissione all' interno dell' amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato. Il RPCT risponde anche per danno erariale e all' immagine della pubblica amministrazione. La responsabilità anzidetta è esclusa se il RPCT provi:

- a) di avere predisposto prima della commissione del fatto il piano di prevenzione della corruzione e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell' art. 1 della L. 190/12;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull' osservanza del piano.....

## • LA RESPONSABILITA' :

.....Secondo quanto previsto poi dal successivo comma 13 della L. 190/12 “la sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi”.

Il comma 14 disciplina poi un'ulteriore fattispecie di illecito per responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 165/01 che sussiste “**in caso di ripetute violazione del piano**”, nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare “**per omesso controllo**”.

L'art. 46 del D.Lgs. 33/13 e s.m.i dispone che il RPCT ha una responsabilità dirigenziale e per danno all'immagine della dell'amministrazione in caso di **responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico**. In questo caso il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi **se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile**.

- Il RPCT ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa deve presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in ordine all' accertamento del danno erariale. Ove riscontri poi dei fatti che rappresentano notizia di reato deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e deve darne tempestiva informazione all' Autorità nazionale anticorruzione (Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – DFP – n. 1/13).

**L'azione di indirizzo e coordinamento della FNOMCeO in ordine agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/13 e s.m.i.**

- La FNOMCeO ha supportato gli Ordini provinciali, inviando uno schema di piano triennale della prevenzione della corruzione ed ha invitato gli stessi ad istituire la sezione “Amministrazione Trasparente” (Com. n. 21/13 e ss).

- **Ambito soggettivo di applicazione – art. 2-bis**

**D.Lgs. 33/13 e s.m.i. –**

La disciplina del decreto legislativo n. 33/13 e s.m.i. disposizioni riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione si applica agli Ordini professionali in quanto **compatibile**. Il Legislatore ha, quindi, riconosciuto l'esigenza di modulare l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza in base alle peculiarità organizzative e gestionali degli Ordini e Collegi professionali.

- L'art. 3 del D.Lgs. 33/13 e s.m.i. ha, infatti, introdotto un sorta di “**clausola di flessibilità**” che consente all'ANAC, in sede di Piano nazionale anticorruzione, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla loro dimensione e alle attività svolte. Si prevedono quindi modalità semplificate per gli Ordini professionali.

# **OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

## **STRUTTURA DELLE INFORMAZIONI SUI SITI DEGLI ORDINI PROVINCIALI**

- **Disposizioni generali:**

La FNOMCeO e gli Ordini provinciali pubblicano il Piano per la Trasparenza e l'Integrità, la Normativa, i regolamenti adottati, le Circolari, Indirizzi posta elettronica certificata.

- **ORGANIZZAZIONE:**

La FNOMCeO e gli Ordini provinciali pubblicano gli Organi di indirizzo politico con i relativi compensi relativi all'incarico e alle funzioni svolte, le dichiarazioni di insussistenza di una delle cause in incompatibilità e di inconferibilità al conferimento dell'incarico (art. 20 D.Lgs. 39/13), l'articolazione degli uffici, telefono e posta elettronica. Il D.Lgs. 97/16 ha escluso l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli Organi di indirizzo degli Ordini professionali.

- **CONSULENTI E COLLABORATORI:**

La FNOMCeO e gli Ordini provinciali pubblicano i dati relativi agli incarichi di collaborazione o consulenza (estremi dell'atto di incarico e relativi compensi) entro tre mesi dal conferimento e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

## ● **PERSONALE**

La FNOMCeO e gli Ordini provinciali pubblicano le seguenti informazioni:

- Dotazione organica;
- Posizioni Organizzative;
- Dirigenti e relativi compensi;
- Personale non a tempo indeterminato;
- Incarichi amministrativi di vertice;
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti;
- Contrattazione collettiva;
- Contrattazione Integrativa;

./.

- **PERSONALE**

OIV (La nomina e le attestazioni dell'OIV, previste dall'art. 14 del D.Lgs n. 150/2009 non si applicano alla FNOMCeO e agli Ordini provinciali, così come disposto dall'art. 2, comma 2-bis, del D.L n. 101/2013, inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125);

- Costo complessivo del personale;
- Codice disciplinare;
- Codice di comportamento del personale.

- **Bandi di concorso**

La FNOMCeO e gli Ordini provinciali pubblicano ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 33/13 e s.m.i. i bandi di concorso per il reclutamento di personale. L'art. 22 del D.lgs. 97/16 ha invece eliminato l'obbligo di pubblicare le procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera.

- **PERFORMANCE:**

La FNOMCeO e gli Ordini provinciali pubblicano i premi erogati al personale area B/C ai sensi dell' art. 20 del D.lgs. 33/13 e s.m.i. e il regolamento della performance (criteri di erogazione dei premi).

- **ENTI CONTROLLATI:**

Enti pubblici vigilati;

- Società partecipate;

- Enti di diritto privato controllati. **Ove siano presenti enti in controllo degli Ordini ovvero società partecipate ovvero controllate sono pubblicati i dati di cui all' art. 22 del D.Lgs. 33/13 e s.m.i.**

- **ATTIVITA' E PROCEDIMENTI:**

- Tipologie di procedimento;
- Monitoraggio tempi procedurali;
- Dichiarazioni sostitutive e acquisizione dei dati.
- Il D.Lgs. 97/16 ha abrogato le disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 34 del D.Lgs. 33/13 inerenti, rispettivamente, agli obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa, obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese e trasparenza oneri informativi.

- **PROVVEDIMENTI:**

- La FNOMCeO e gli Ordini provinciali pubblicano gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli Organi di indirizzo politico (decisioni/delibere). L'art. 22 del D.Lgs. 97/16 ha eliminato l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione.

- **BANDI DI GARA E CONTRATTI:**
- **La FNOMCeO e gli Ordini provinciali pubblicano un riepilogo dei contratti e applicano la disposizione di cui all'art. 1, comma 32, della L.190/12 ( pubblicazione dei bandi, dell'aggiudicatario con il relativo importo di aggiudicazione e delle somme liquidate).**L'art. 22 del D.lgs. 97/16 con riferimento ai provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi ha eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo inerente al procedimento.

- **SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI.**

La FNOMCeO e gli Ordini provinciali pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore ai mille euro.

- **BILANCI:**

La FNOMCeO e gli Ordini provinciali pubblicano il bilancio preventivo e consuntivo entro 30 dalla loro adozione.

- **BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO**

**La FNOMCeO e gli Ordini provinciali pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.**

## • **SERVIZI EROGATI**

- Carta dei servizi e standard di qualità;
- Tempi medi di erogazione dei servizi.

Gli Ordini provinciali erogano i servizi secondo i termini previsti dalla legge ovvero dalle disposizioni regolamentari vigenti per la conclusione del procedimento amministrativo.

## ● **IBAN e pagamenti informatici**

- Gli Ordini provinciali pubblicano il codice IBAN e con riferimento alla fatturazione elettronica l'elenco dei codici univoci per uffici e l'**indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti**. Il legislatore ha previsto la pubblicazione obbligatoria da parte di ciascuna amministrazione dei dati sui pagamenti permettendone la consultazione con riferimento a:
  - - tipologia di spesa sostenuta;
  - - ambito temporale di riferimento;
  - - beneficiari.

Tali dati devono essere inseriti in una apposita sezione di Amministrazione trasparente denominata **Pagamenti dell'Amministrazione/Dati sui pagamenti**. **Il legislatore ha previsto l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati.**

## • **ALTRI CONTENUTI**

- **Piano triennale della prevenzione della Corruzione;**
- **Responsabile delle prevenzione della corruzione e della trasparenza;**
- **Modulo fac simile accesso civico;**
- **Titolare potere sostitutivo;**
- **Modulo fac simile accesso civico al titolare del potere sostitutivo;**
- **Modulo per la segnalazione di condotte illecite (art. 54-bis D.Lgs. 165/01 e s.m.i.);**
- **Scheda relazione RPCT**

- **Adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 97/16.**

Ai sensi dell' art. 9-bis del D.Lgs. 33/13 (Pubblicazione delle banche dati), inserito dall' art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 97/16, gli Ordini provinciali e relativa Federazione dovranno adempiere entro il **23.12.16** agli obblighi di pubblicazione previsti dal suddetto decreto, indicati nell'Allegato B. Di fatto il disposto normativo impone tra l' altro alle Amministrazioni l' iscrizione alla banca dati "Perla PA" (titolari di incarichi di consulenza, dotazione organica, incarichi conferiti a dipendenti pubblici) e alla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (informazioni relative alle procedure per l' affidamento e l' esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture), nonché il corretto adempimento delle comunicazioni periodiche previste quali, ad esempio, quelle sui tassi di assenza del personale, sulla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare. La novella prevede l' obbligo di "pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati". Pertanto la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente" non esonera le amministrazioni dagli obblighi di comunicazione che, qualora disattesi, espongono l' Ente all' irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

**PIANO TRIENNALE DELLA  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  
DELLA TRASPARENZA (PTPCT)  
2017-2019**

- L' art. 1, comma 8, della legge n. 190/12 prevede che “l' organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza **entro il 31 gennaio di ogni anno** e ne cura la trasmissione all' Autorità nazionale anticorruzione”.

- Considerata la specificità degli Ordini professionali è raccomandata una consapevole partecipazione e confronto del Consiglio con il RPCT ed, eventualmente, con l'Assemblea degli iscritti (PNA 2016).

- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dovrà presentare all' Organo di indirizzo una proposta di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 aggiornata alla luce delle nuove aree a rischio individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera n. 831 del 3.8.16 – G.U. n. 197 del 24.8.16).

- **Quanto alle modalità di aggiornamento, “ferma restando le competenze del RPC e dell’organo di indirizzo politico, con riguardo rispettivamente alla predisposizione e alla adozione, ciascun soggetto tenuto, sulla base delle proprie specificità, potrà ritenere di assolvere l’obbligo in parola approvando un piano che sostituisca in toto il precedente ovvero approvando un aggiornamento annuale che rinvii, per le parti immutate, al P.T.P.C. precedente”.**

- La mancata adozione del PTPC 2017-2019 è sanzionabile ai sensi dell' art. 19, co. 5, dl. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 (“salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, **una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento**”).

- **Deve ritenersi ragionevole la possibilità di Ordini di piccole dimensioni**, appartenenti ad aree territorialmente limitrofe, alla medesima categoria professionale o a categorie professionali omogenee, **di definire accordi che consentano la redazione in comune di alcune parti del PTPCT o comunque di misure di prevenzione della corruzione (PNA 2016).**

- Il PNA 2016 individua tre macro-aree di rischio specifiche:
- **formazione professionale continua;**
- **rilascio di pareri di congruità;**
- **indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.**

- **FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**
- **POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI:**
  - alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
  - mancato esame di richieste di autorizzazione di crediti formativi agli iscritti;
  - mancata o inefficiente vigilanza sugli enti terzi autorizzati all'erogazione della formazione;
  - inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte degli Ordini.

- **MISURE DI CONTRASTO:**
- Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, sugli eventi accreditati e sui soggetti accreditati;
- Introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi degli Ordini;
- Pubblicazione degli eventi formativi dell'Ordine e dei costi sostenuti.

- **ADOZIONE DI PARERI DI CONGRUITA' SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

**EVENTI RISCHIOSI:**

- **Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;**
- **Attività istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;**
- **Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione della prestazione.**

- **MISURE DI CONTRASTO:**
- **Adozione di un regolamento interno** che disciplini la previsione di apposite commissioni per le valutazioni di congruità composte da soggetti in possesso di specifici requisiti e il funzionamento delle medesime commissioni;
- **Rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;**
- Organizzazione delle richieste (Informatizzazione) dei pareri di congruità rilasciati che permetta di disporre dei parametri di riferimento.
- LA FNOMCeO così come indicato nel PNA 2016 ha predisposto un apposito Regolamento che dovrà essere approvato dal C.C e dal CN per poi essere inviato al Ministero della Salute.

- **INDICAZIONE DEI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI**
- POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI:
  - Nomina da parte degli Ordini di professionisti in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza;
  - Nomina di professionisti privi dei requisiti;
  - Nomina di professionisti in conflitto di interesse;
  - Reiterazione della nomina dei medesimi professionisti.

- **POSSIBILI MISURE PREVENTIVE:**
- Bisogna garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti e ricorrere a procedure di selezione ad evidenza pubblica;
- Utilizzare criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi e sui compensi;
- Rotazione dei soggetti da nominare e valutazioni collegiali (ratifica del Consiglio direttivo).

- Nel PTPCT 2017-2019 devono essere indicati **i responsabili della trasmissione e della pubblicazione** dei documenti e delle informazioni ai sensi dell'art. 10, co. 1, d.lgs. 33/13. Deve inoltre essere indicato il soggetto responsabile (**RASA**) dell'inserimento dei dati nell'Anagrafe unica della stazione appaltante (AUSA).

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**